

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. IIII)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(LAGORIO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 2222)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 gennaio 1985

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI
ALLO SPETTACOLO

Art. 1.

(Fondo unico per lo spettacolo)

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2.

*(Ripartizione del Fondo unico
per lo spettacolo)*

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica,

prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo, la proposta di riparto è formulata direttamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
- g) tre rappresentanti delle regioni;
- h) sei rappresentanti dei comuni;
- i) un rappresentante della SIAE - Società italiana degli autori ed editori;
- l) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione Italiana;
- m) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- n) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

q) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

r) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

s) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *l*), *m*) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alla lettera *g*) sono designati congiuntamente dalle regioni assicurando la rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare. I componenti di cui alla lettera *h*) sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alle lettere *n*), *o*), *p*), *q*) ed *r*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del

turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera s) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purchè le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Art. 4.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo)

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei

suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

(Osservatorio dello spettacolo)

È istituito, nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo,

nonchè per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

(Controllo del Parlamento)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonchè sull'andamento complessivo dello spettacolo.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 7.

*(Agevolazioni per reinvestimenti
nel settore cinematografico)*

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo deve essere richie-

sta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 8.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante)

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che si intende investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima dei reinvestimenti che specifichi le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera *b*) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonchè l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9.

(Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione)

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 10.

(Sanzioni)

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Art. 11.

(Temporaneità delle agevolazioni fiscali)

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 12.

(Oneri deducibili ai fini fiscali)

Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici e di interesse pubblico che svolgano attività nello spettacolo, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che tali attività svolgano senza scopo di lucro, sono deducibili, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per un ammontare non superiore all'80 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte in favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Norme transitorie)

I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento dei settori, quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi.

A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce il Fondo, nell'ambito delle quote indicate dall'articolo 2 della presente legge, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo.

Art. 14.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura)

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziare o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;

e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;

f) legge 13 aprile 1977, n. 141;

g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;

h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della som-

ma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.